



# **Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

**Reperibilità 3928836510 - 3206889937**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 210**

**Roma, 10 dicembre 2012**

**Oggetto: Notiziario FLP – Cumulo permessi art. 33 comma 3 LEGGE 104/92 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.**

Si pubblica Notiziario FLP n. 63 prot. n. 2386/FLP2012 del 10 dicembre 2012, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 2386/FLP2012

Roma, 10 dicembre 2012

**NOTIZIARIO N° 63**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

**CUMULO PERMESSI ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92  
a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in  
situazione di handicap grave, il quale fruisce dei  
permessi per se stesso.**

**Parere n. 44274 emanato il 5 novembre 2012 dalla Funzione Pubblica**

La FLP informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n° 44274 del 5 novembre 2012, ha ricordato che, d'abitudine, l'assolvimento del permesso avviene, sia per il disabile che per chi è deputato ad assistervi, all'interno della stessa giornata lavorativa, così come scritto nell'articolo 33, comma 3, ma ha sostenuto che chi presta assistenza al congiunto lavoratore portatore di *handicap* ben può usufruire dei permessi di cui alla legge 104 anche nei giorni in cui il disabile è al lavoro, potendo egli «svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza» ed inoltre, che «*si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge*».

Questo nuovo orientamento della Funzione Pubblica chiarisce, come i giorni di permesso per prestare assistenza ai disabili gravi ammontano a 3 giorni più altri 3 per ogni mese (infatti il lavoratore portatore di *handicap* grave, oltre a usufruire dei permessi per se stesso, può essere assistito da altra persona che, a sua volta, utilizza i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92) e supera quello espresso in precedenza dall'INPS che, in passato, aveva precisato che «*i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerando che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora*».

In allegato, il Parere della Funzione Pubblica n. 44274 del 5.11.2012.

Dipartimento Studi e Legislazione






Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0044274 P-4.17.1.7.5  
del 05/11/2012



Al Complesso ospedaliero San Giovanni -  
Addolorata  
U.O.C. Direzione amministrativa di Polo  
ospedaliero e gestione risorse umane  
Roma

e, p.c.:  
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale per le politiche dei servizi per  
il lavoro  
Disciplina del rapporto di lavoro  
Roma  
[DGTutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:DG Tutela Lavoro@lavoro.gov.it)

All'INPS  
Direzione centrale prestazioni a sostegno del  
reddito  
Roma

**OGGETTO: riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di *handicap* grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.**

Si fa riferimento alla nota del 19 giugno 2012, prot. n. 17202, con la quale si chiede un parere sul diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 da parte di dipendenti di codesta Amministrazione per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di *handicap* grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge; in particolare, si chiede se i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate.

In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di *handicap* grave di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica

SP/EM



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruita come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge,.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo